

TRIBUNALE DI BELLUNO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ART. 414 c.p.c

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 150 e ss. c.p.c.
ai controinteressati

Ill.mo Sig. G.d.L.

RICORRE il sig. Gabriele Natale nato a Potenza il 18.9.1988 res.te in Potenza al piazzale Bucarest, 34 C.F. NTLGRL88P18G942Y ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W elett.te dom.to in Torre del Greco alla via Sedivola, 85 presso lo studio del suddetto avvocato, per mandato ed elezione di domicilio a margine del presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni al n. telefax 081/8820635 o all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it - **RICORRENTE**

CONTRO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro e I.r.p.t. C.F. 80185250588 rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in 30124 Venezia alla p.zza San Marco, 63 pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it -

RESISTENTE

CONTRO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto C.F. 80015150271 rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in 30124 Venezia alla p.zza San Marco, 63 pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**



NONCHE' Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto C.F. 80015150271 in
persona I.r.p.t. dom.to in per la carica in 30173 Mestre-Venezia
(VE) Via Forte Marghera, 191 pec drve@postacert.istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it- **RESISTENTE**

NONCHE' Istituto Comprensivo n. 1 BELLUNO in persona del I.r.p.t. e
Dirigente Scolastico con sede in 32100 Belluno alla via Cavour, 2 C.F.
93049110252 pec blic829003@pec.istruzione.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Istituto Comprensivo n. 1 BELLUNO in persona del I.r.p.t. e
Dirigente Scolastico con sede in 32100 Belluno alla via Cavour, 2 C.F.
93049110252 rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, con sede in 30124 Venezia alla p.zza San Marco, 63 pec
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

NONCHE' I.T. Pier Fortunato Calvi BELLUNO, in persona del I.r.p.t. e
Dirigente Scolastico con sede in via C. Marchesi, 73 - 32100 Belluno
C.F. 80004230258 pec bltd020002@pec.istruzione.it - **RESISTENTE**

NONCHE' I.T. Pier Fortunato Calvi BELLUNO, in persona del I.r.p.t. e
Dirigente Scolastico con sede in via C. Marchesi, 73 - 32100 Belluno
C.F. 80004230258 rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, con sede in 30124 Venezia alla p.zza San Marco, 63 pec
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Liceo Statale G. Renier BELLUNO, in persona del I.r.p.t. e
Dirigente Scolastico con sede in via C. Marchesi, 71 - 32100 Belluno
pec blpm01000l@pec.istruzione.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Liceo Statale G. Renier BELLUNO, in persona del I.r.p.t. e



Dirigente Scolastico con sede in via C. Marchesi, 71 - 32100 Belluno
rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con
sede in 30124 Venezia alla p.zza San Marco, 63 pec
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

NONCHE', eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle
graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Veneto in cui la
ricorrente risulta inserita, valide per il triennio scolastico 2018-2019;
2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio
dall'accoglimento del presente ricorso - **CONTROINTERESSATI**;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del
ricorrente al conferimento dell'incarico di lavoro a tempo determinato
per l'a.s. 2018/2019, quale Collaboratore Scolastico, presso l'I.T. Pier
Fortunato Calvi Belluno, in quanto utilmente collocata nella III fascia
della graduatoria di Istituto per il personale A.T.A. approvata dall'Istituto
capofila (Liceo Statale G. Renier BELLUNO), valida per il triennio
2018/2019, in ragione dei titoli di studio e di carriera dichiarati nella
domanda di inserimento;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni
resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al
riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato
dal ricorrente sino al 2.4.2019, a seguito della nomina quale
collaboratore scolastico per l'a.s. 2018/2019 presso l'Istituto
Comprensivo n. 1 di Belluno e, successivamente, presso l'I.T. Pier
Fortunato Calvi di Belluno, giusta incarichi conferiti con contratti
individuali di lavoro;



IN VIA SUBORDINATA, PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente a essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dall'Istituto capofila (Liceo Statale G. Renier BELLUNO) e valida per il triennio 2017-2020, nei profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), in quanto munito di valido titolo di studio e di servizio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera nel rispetto delle tabelle di valutazione approvate con D.M. 30 agosto 2017 n. 640;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'inserimento del ricorrente nella III fascia della graduatoria in parola per i profili professionali di Collaboratore Scolastico (CS) e ad attribuire il corretto punteggio per i profili di Assistente Amministrativo (AA) e Assistente Tecnico (AT).

PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE EX ART. 63 D.LGS. 30.3.2001 N. 165 SMI e di ogni altro atto contrario, siccome illegittimo ovvero irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore, ivi compresi, con elencazione esemplificativa ma non esaustiva:

- Decreto dirigenziale prot. n. 0001155 del 2.4.2019 con cui l'Istituto Comprensivo n. 1 decretava la decadenza del ricorrente dalle graduatorie di III fascia ATA per il profilo di collaboratore scolastico **(doc 1)**;
- decreto prot. 2132 del 5.6.2019 con cui il D.S. dell'I.C. n. 1 di



Belluno rettificava il punteggio per i profili di AA e AT riducendolo a 7.10 punti ciascuno; **(doc. 2)**

- provvedimento del 2.4.2019 prot. 2728 con cui il D.S. dell'I.T.P. F. Calvi revocava il contratto prot. 7882 del 22.11.2018 riconoscendo il servizio prestato solo in via di fatto e non di diritto, e quindi avente valore economico e non giuridico, non potendo essere considerato per l'attribuzione di punteggio **(doc. 3)**;

FATTO

Il sig. Gabriele Natale è un diplomato che ambisce ad operare per i profili amministrativi (cd. personale A.T.A.).

Il ricorrente presentava domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2017/2020, trasmettendo la documentazione all'Istituto capofila Liceo Statale G. Renier BELLUNO **(doc. 4)**.

Il ricorrente concorreva per tutti i profili A.T.A., e quindi per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), siccome munito dei relativi requisiti di ammissione per titoli di studio.

Al riguardo, infatti, va sin d'ora rimarcato che il sig. Natale è in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, conseguito presso l'ITS per Geometri Giuseppe De Lorenzo di Potenza con il voto di 65/100. **(doc. 5)**

Come si avrà modo di evidenziare *funditus* in prosieguo, si tratta di un titolo di studio che di per sé è valido per l'inserimento in tutti i profili professionali del ruolo A.T.A.



Ad ogni modo, occorre precisare che, nel proprio percorso formativo, il ricorrente può vantare ulteriori titoli di studio, comunque validi e valutabili.

In particolare, egli ha conseguito nella sessione di esami dell'anno scolastico 2012/2013 il diploma di qualifica professionale di "Operatore dei servizi sociali", presso la scuola paritaria Istituto Professionale Servizi Sociali "Schola Albiniani" di Santa Maria Capua Vetere **(doc. 6)**.

Nella domanda di inserimento, il ricorrente indicava il diploma di maturità classica come titolo di accesso alla graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), mentre indicava la qualifica professionale ottenuta per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS).

La graduatoria veniva definitivamente approvata dal Liceo Statale G. Renier BELLUNO e il sig. Natale figurava regolarmente in tutti i profili con una corretta valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati.

(doc. 7)

Il Dirigente Scolastico dell'IC 1 Belluno il 20.9.2018 individuava il ricorrente quale destinatario di una proposta di incarico per l'a.s. 2018/2019, quale Collaboratore Scolastico, siccome utilmente collocato nella predetta graduatoria; **(doc. 8)**

con contratto di lavoro a tempo determinato prot. 2762 stipulato il 20.9.2018 **(doc. 9)** il ricorrente veniva assunto con decorrenza dal 20.9.2018 all'8.6.2019 per n. 36 ore settimanali;

Nel mese di novembre si liberava un posto per prepensionamento all'ITE P.F. Calvi sicché il sig. Natale recedeva dal contratto innanzi indicato e il 22.11.2018 il dirigente di tale scuola individuava il ricorrente



quale destinatario di una proposta di incarico per l'a.s. 2018/2019,
quale Collaboratore Scolastico;

con contratto di lavoro a tempo determinato prot. 7882 stipulato il
22.11.2018 il ricorrente veniva assunto con decorrenza dal 22.11.2018
al 31.8.2019 **(doc. 10)**;

Inopinatamente il 30.3.2019, a distanza di ben sei mesi dalla presa di
servizio, l'odierno ricorrente riceveva nota prot. 0001131 dal Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 1 di Belluno avvio del
procedimento di esclusione dalla graduatoria di III fascia ATA per i
profili di AA, AT e CS *“a seguito dei controlli effettuati sulle
autodichiarazioni e certificazioni prodotte”*. **(doc. 11)**

Con nota dirigenziale prot. n. 0001155 del 2.4.2019 **(doc. 1)**, l'Istituto
Comprensivo n. 1 decretava la decadenza del ricorrente dalle
graduatorie di III fascia ATA per il profilo di collaboratore scolastico;

Il decreto di depennamento è giustificato dalla circostanza che l'A.T.
della provincia di Caserta aveva comunicato con nota prot. 4869 del
14.3.2019 che *“non era possibile convalidare”* il titolo costituito dalla
qualifica conseguita presso la Schola Albiniani. **(doc. 12)**

Con provvedimento del 2.4.2019 prot. 2728 il D.S. dell'IT P.F. Calvi
revocava il contratto prot. 7882 del 22.11.2018; riconoscendo il servizio
prestato solo in via di fatto e non di diritto, e quindi avente valore
economico e non giuridico; **(doc. 3)**

con ulteriore decreto prot. 2132 del 5.6.2019 il D.S. dell'I.C. n. 1 di
Belluno rettificava il punteggio attribuito al sig. Natale per i profili di AA
e AT riducendoli a 7.10 punti ciascuno perché non si erano riscontrati



dall'INPS Veneto i periodi di lavoro dichiarati dal sig. Natale presso la scuola paritaria Babylandia s.r.l. **(doc. 2)**

Nelle more, l'odierno ricorrente inviava alle PP.AA. resistenti richiesta di revoca in autotutela del provvedimento prot. n. 0001155 del 2.4.2019 di decadenza dalle graduatorie di III fascia ATA per il profilo di CS e di riconoscimento dell'originario punteggio di 12,80 punti **(doc. 13)**;

Tale richiesta veniva rigettata dall'I.C. n. 1 con nota prot. 2130 del 5.6.2019; **(doc. 14)**

I provvedimenti adottati sono irrimediabilmente invalidi, in quanto assunti in violazione della disciplina di settore, dei principi inderogabili dell'azione amministrativa, dei canoni di diligenza e correttezza, nonché illegittimi in quanto fondati su un'erronea ricostruzione dei fatti e inficiati da un patente sviamento della funzione.

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

Il G.O. è competente a decidere la controversia.

La giurisprudenza è granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297, e ss. mm., la giurisdizione spetta al G.O., venendo in questione determinazioni assunte con capacità e poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. S.U. n. 16756/2014).



Lo stesso D.M. 640/2017, *lex specialis* della procedura che disciplina le domande di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2018-2021 per il personale A.T.A., sancisce all'art. 9 che dopo l'approvazione della graduatoria questa “è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.

Infatti il Giudice del Lavoro ha giurisdizione in materia di effetti di provvedimenti amministrativi direttamente e immediatamente incidenti sul rapporto di lavoro come sancito dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n. 3677 del 16.2.2009.

Del provvedimento, *ut supra* indicato, con cui la P.A. resistente depennava la ricorrente dalla graduatoria di III fascia ATA, si richiede al G.d.L. la disapplicazione costituendo atto incidente direttamente sul rapporto di lavoro.

L'art. 63 del D.Lgs. 165 del 2001 devolve al G.O., in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. di cui all'art. 1 c. 2 ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.

Il ricorrente si rivolge al G.d.L. impugnando, ai fini della disapplicazione, i provvedimenti incidenti direttamente sul rapporto di lavoro, venendo in rilievo diritti soggettivi perfetti e costituzionalmente protetti e potendo operare nel caso de quo il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63 c. 1 del D.lg. n. 165 del 2001, che presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo.



**SULLA VALIDITA' DEL DIPLOMA DI QUALIFICA RILASCIATO
DALLA SCUOLA PARITARIA SCHOLA ALBINIANI**

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 30.8.2017 n. 640. Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona fede e correttezza. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui determinano il deprezzamento del ricorrente dalla III fascia della graduatoria di istituto per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico in assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa di settore.

L'art. 8 del D.M. 30 agosto 2017 n. 640 (**doc. 15**), recante la disciplina per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2017/2020 stabilisce che l'esclusione dei candidati inseriti può essere disposta dall'Amministrazione scolastica soltanto se ricorrano le seguenti condizioni:

- «a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;*
- b) abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma aggiornamento;*
- c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;*
- d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto*



certificazioni o autocertificazioni false».

Con ogni evidenza, la situazione in cui è venuto incolpevolmente a versare il ricorrente non rientra in tale stringente casistica che, proprio per l'effetto particolarmente grave che comporta il depennamento, non può essere oggetto di interpretazione estensiva.

In sede di presentazione della domanda di inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nell'originale nell'attestato di qualifica professionale conseguito presso la scuola paritaria Istituto Professionale Servizi Sociali "Schola Albiniani" di Santa Maria Capua Vetere **(doc. 6)**.

In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati ovvero il conseguimento del diploma, e peraltro mai annullati o revocati, in base ai quali il ricorrente aveva maturato la giusta convinzione di aver acquisito la qualifica professionale all'esito di esami regolarmente sostenuti, con gli effetti giuridici e la decorrenza ivi indicata.

Non è evidentemente imputabile al ricorrente la sussistenza (né tanto meno la conoscenza) di vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'A.T. di Caserta.

Vizi che peraltro non vengono in alcun modo esplicitati e che – soprattutto - non hanno ancora comportato alcuna declaratoria di annullamento dei diplomi rilasciati dalla scuola paritaria Schola Albiniani.

A ben vedere, tali vizi non solo non sono indicati ma neanche dedotti



dall'Amministrazione la quale si limita a comunicare che l'A.T. di Caserta ha comunicato che *“non era possibile convalidare l'esito del titolo”*.

E infatti la nota prot. 4869 del 28.3.2019 dell'A.T. della Provincia di Caserta, a richiesta del D.S. dell'I.C. n. 1 laconicamente afferma: *“non è possibile convalidare l'esito di tale titolo”*. **(doc. 12)**

Una frase che non dice nulla sulla validità del titolo conseguito ma solo che l'USR Campania non è in grado di convalidarlo e che non significa che il titolo sia stato scorrettamente conseguito.

Tale affermazione *“non è possibile convalidare l'esito di tale titolo”* indica quindi la incapacità, si presume momentanea, per l'Ente di verificare l'esito del titolo e ciò comporta che il titolo ci sia e sia valido, almeno fino a *contrarius actus*.

Infatti allorché la P.A. si determina in maniera diversa rispetto a un atto già emesso (nel caso di specie il riconoscimento di diploma rilasciato da scuola paritaria) deve seguire la regola del *contrarius actus* secondo cui la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme e seguendo lo stesso procedimento della sua adozione, sia sotto il profilo soggettivo (organi deliberativi) che procedimentale (fonte di pubblicazione).

Invece l'affermazione *“non è possibile convalidare l'esito di tale titolo”* viene travisata dalla P.A. resistente e intesa come *“non è possibile convalidare tale titolo”*, che significherebbe la verifica dell'esistenza di un grave vizio che renderebbe annullabile il diploma conseguito.

Infatti all'atto del rilascio del titolo (26.6.2017) la Schola Albiniani era



una scuola paritaria, come emerge dalla nota del 28.3.2019 della A.T. di Caserta che conferma che tale scuola aveva conseguito la parità nel 2002, provvedimento poi revocato a decorrere dall'anno 2018/2019.

Al momento, nessun riscontro ha avuto la richiesta di accesso agli atti amministrativi inviata il 9.5.2019 all'USR Campania con la quale il ricorrente chiedeva di ricevere attestazione che nel Registro Generale dell'Esame di Qualifica dell'Istituto Professionale Servizi Sociali della Schola Albiniani è indicato il diploma di qualifica conseguito dal sig. Natale. **(doc. 16)**

In definitiva, e allo stato, salvo *contrarius actus* non emesso, nella domanda presentata il ricorrente si è attribuito una qualifica professionale che è in suo possesso non avendo egli mai ricevuto alcuna contestazione della validità del diploma rilasciato della quale, in ogni caso caso, dovrebbe rispondere l'Istituto Paritario sulla base di elementi amministrativi che solo l'ente può conoscere.

In tal senso, nella vicenda di cui è causa non è invocabile quel principio di autoresponsabilità della dichiarante che, invero, in tanto può giustificarsi se comunque esso afferisca a circostanze rientranti nella sfera di diretta conoscibilità dell'interessato.

Solo oggi, infatti, a distanza di oltre 6 anni dal conseguimento della qualifica professionale, il ricorrente è stato reso edotto che il titolo rilasciato dall'Istituto Paritario Schola Albiniani non sarebbe valido, nonostante il superamento dell'esame sostenuto, e ciò per problematiche amministrative che essa non era tenuta a conoscere.

Anzi, a dire il vero, la stessa A.T. di Caserta non sostiene che il titolo



non sarebbe valido o inesistente ma che essa non è in grado di convalidarlo.

Del resto, né l'Istituto in questione, né tanto meno l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tenuto a verificare la legittimità dell'attività delle scuole paritarie, hanno mai comunicato alcunché al ricorrente in merito alla qualifica conseguita, non essendo stati sinora adottati atti di revoca e/o annullamento dei titoli rilasciati.

Ne deriva, pertanto, la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento e la valutabilità del titolo posseduto, posto che la questione circa la validità della qualifica afferisce ad altra e diversa vicenda amministrativa.

3) Segue. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 c. 1 lett. b) della L. 7.8.1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 73 c. 3 del d.P.R. 28.12.2000 n. 245. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 8 del D.M. 30.8.2017 n. 640. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA sottoscritta in data 25.7.2008 ai sensi dell'art. 62 del CCNL Scuola 29.11.2017, recante modifica della Tabella B indicante i titoli culturali costituenti requisito di accesso ai diversi profili professionali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona fede e correttezza. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Peraltro il provvedimento di depennamento dalla graduatoria collaboratori scolastici è inficiato da un irrimediabile vizio di legittimità in



quanto il ricorrente è comunque in possesso di titoli di studio validi per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico, pure dichiarati nella domanda di inserimento, anche qualora si voglia ritenere non valida la qualifica professionale conseguita presso l'Istituto paritario Albiniani, ipotesi che in radice si contesta.

E infatti, il ricorrente aveva correttamente dichiarato il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Assistente Amministrativo (AA).

Nel compilare il modello di domanda, predisposto unilateralmente dall'Amministrazione scolastica, quindi, il ricorrente aveva inserito il titolo superiore (maturità classica) per i profili per cui questo era requisito necessario e il titolo inferiore (qualifica professionale) per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Si trattava di un'indicazione differenziata dallo stesso format di domanda, ma che, tuttavia, comporta che l'Amministrazione scolastica fosse pienamente a conoscenza dell'intero *cursus studiorum* del ricorrente, avendo comunque recepito le dichiarazioni sui titoli di studio conseguiti.

Orbene, in ossequio a un principio logico prima ancora che giuridico, secondo la quale *plus semper in se continet quod est minus*, la disciplina di settore prevede che il diploma tecnico integri il requisito di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico.

In tal senso, l'art. 2 del D.M. 30.8.2017 n. 640, nel riprendere quanto disposto dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 **(doc. 17)** statuisce che possono presentare domanda di inserimento in III fascia



per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio:

«diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni».

Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l'Amministrazione resistente non ha considerato che il ricorrente aveva comunque diritto a essere inserita nella graduatoria *de qua* almeno in quanto munito di diploma di istruzione secondaria superiore, ottenendo il relativo punteggio.

Nel trincerarsi dietro il mero rispetto di un formalismo *“burocratico”*, l'Amministrazione resistente ha così disatteso il dovere di *“soccorso istruttorio”* che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, così da superare irregolarità o omissioni non vizianti.

In tal senso, la normativa vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato.

In particolare, l'art. 6 c. 1 lett. b) della L. 7.8.1990 n. 241, con formulazione inequivoca, statuisce che *«Il responsabile del procedimento (...) può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».*

Nello stesso senso, l'art. 71 c. 3 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 prevede



che: *«Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione».*

Come noto, la ratio dell'istituto del "soccorso istruttorio" si rinviene nell'esigenza di evitare che il numero di concorrenti possa restringersi eccessivamente per mancanze documentali o errori formali, irrilevanti e quindi pienamente emendabili. Secondo un approccio "sostanzialistico", quindi, si tratta di uno strumento che deve trovare applicazione ogniqualvolta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione.

Infatti, come rilevato in giurisprudenza amministrativa, soprattutto in tema di gare d'appalto e procedure concorsuali *«L'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio è illegittima ove, tenendo presenti le finalità di semplificazione, si consideri l'ampia e generalizzata latitudine applicativa della soccorribilità»* (cfr. ex multis C.d.S. Sez. III 6.8.2018, n. 4829). Da ultimo, poi, è stato affermato che *«Ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 71 c. del D.P.R. n. 445 del 2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, ove il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda»* (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 28.2.2019 n.



252).

Nella vicenda di causa, quindi, del tutto illegittimamente si è proceduto a una valutazione distinta dei titoli di accesso dichiarati nella Sezione C del *format* domanda predisposto dalla stessa Amministrazione scolastica, senza tener conto che lo stesso diploma superiore di geometra avrebbe legittimato l'inserimento nella graduatorie per tutti i profili professionali.

Ne deriva la patente violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost. che devono connotare l'azione dell'Amministrazione pubblica, pur nell'esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro, essendo inquadrabili nelle clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lav. 15.7.2011 n. 15618).

Del resto, a ulteriore riprova di come non costituisce affatto una soluzione necessitata e vincolata il depenamento dalla III fascia della graduatoria per Collaboratore Scolastico, si consideri che in analoga vicenda, un Istituto Scolastico in provincia di Vicenza, sentito l'Ufficio Scolastico Provinciale, ha proceduto alla rideterminazione del punteggio spettante per titoli di studio revocando il depenamento in primo momento comminato **(doc. 18)**.

Tuttavia nel caso dell'odierno ricorrente le P.A. resistenti hanno respinto la richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di depenamento e di presa d'atto del possesso del titolo di maturità classica che giustificava la permanenza del ricorrente nella graduatoria di CS.



Ne deriva, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti contestati.

SULLA VALUTABILITA' DEL SERVIZIO

PRESSO LA SCUOLA MATERNA PARITARIA BABYLANDIA

4) Violazione e falsa applicazione del D.M. 30.8.2017 n. 640.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.
Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona fede e correttezza. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Erroneità del presupposto. Travisamento dei fatti.
Violazione DEL D.LGS 16.4.1994 N. 297 (T.U. ISTRUZIONE), E DEL D.M. 13.12.2000 N. 430

Il decreto di rettifica del punteggio della graduatoria di istituto del triennio non riconosce quale titolo di servizio valutabile ai fini della formazione delle graduatorie della terza fascia A.T.A. quello prestato dal ricorrente presso scuola paritaria Babylandia di Caserta perché non sono stati riscontrati dall'INPS Veneto i periodi di lavoro dichiarati dal sig. Natale presso la scuola paritaria Babylandia s.r.l.

Anche in questo caso la lettura del D.M. 640/2017 non giustifica tale interpretazione fornita dalla P.A. resistente.

Occorre premettere che il sig. Natale ha prestato servizio quale lavoratore subordinato con mansioni di collaboratore scolastico presso la Scuola Materna Paritaria Babylandia s.r.l. di Caserta per i periodi 1°.9.2015 – 31.8.2016 e 1.9.2016 – 31.8.2017 come da certificato di servizio rilasciato dalla scuola Babylandia s.r.l. del 2.9.2017 **che attestava anche il versamento dei contributi INPS alla posizione**



INPS n. 2003603811 (doc. 19)

Tale scuola ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica con decreto del MIUR - U.S.R. per la Campania n. 113/M del 28.6.2002 a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 e quindi in data precedente al servizio prestato dell'odierna ricorrente. **(doc. 19)**

Tali informazioni erano state inviate alle scuole resistenti dalla Scuola Babylandia con nota pec del 22.2.2019. **(doc. 19)**

Non essendo stato il rapporto contrattualizzato il 2.9.2017 veniva sottoscritto verbale di transazione e conciliazione a definizione della insorgenda lite. **(doc. 20)**

Il sig. Natale ha sempre ritenuto, in perfetta buona fede, che la scuola avesse adempiuto ai propri obblighi di pagamento degli oneri contributivi, così come attestato peraltro dal certificato di servizio rilasciato.

Allorché la scuola resistente fece rilevare l'assenza di evidenza della contribuzione, il ricorrente - tramite la propria organizzazione sindacale - fece pressione all'ex datore di lavoro per chiarire la vicenda diffidandola a regolare la posizione contributiva con pec del 21.2.2019 **(doc. 21)**;

La scuola Babylandia consegnava al ricorrente n. 1 F24 relativo a versamento contributivo effettuato all'INPS il quale, allo stato però non risulta ancora accreditato **(doc. 22)**.

Orbene, come visto innanzi, il D.M. 640/2017 richiedeva ai candidati di certificare il servizio reso utile per la graduazione e lo stesso D.M. che costituisce *lex specialis* non richiede espressamente che si dia prova



degli intervenuti versamenti contributivi.

Il servizio reso dal sig. Natale in favore della scuola Babylandia è quindi sicuramente graduabile perché come sancito più volte dal Consiglio di Stato una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali da selezionare. **A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.**

In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 7.8.1990 n. 241.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.M. 30.8.2017 n. 640.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.

Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona



fede e correttezza.

Infine, va censurato il comportamento tenuto dalle Amministrazioni resistenti, che hanno proceduto al depennamento a marzo 2019 nonostante l'anno scolastico fosse da sei mesi iniziato e fossero ormai decorsi i termini di legge per l'effettuazione dei controlli.

Al riguardo, si consideri che l'art. 7 del D.M. 30.3.2017 n. 640 prevede chiaramente che:

«4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fa altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda».

La disciplina regolamentare, quindi, delimita l'esercizio del potere di verifica dal punto di vista temporale, circoscrivendolo al momento del conferimento del primo incarico lavorativo e impone l'immediatezza del controllo (*“tempestivamente”*) proprio per evitare che ritardi e omissioni cristallizzino posizioni giuridiche ancora *sub condicione*.

Non vi è chi non veda come lo scorrimento delle graduatorie richieda



ontologicamente un accertamento rapido sullo *status* del candidato incaricato, onde, nel caso, procedere subito alla nomina dell'avente diritto mediante interpello del candidato successivamente posizionato.

Orbene la norma regolamentare richiama espressamente le modalità dettate dall'art. 72 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 a mente del quale la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive va necessariamente effettuata entro il termine tassativo di 30 giorni, pena la contestazione della violazione dei doveri d'ufficio in sede di valutazione della performance del funzionario incaricato.

Il termine in parola, del resto, coincide l'arco temporale massimo che, in via generale, l'art. 2 della L. 7.8.1990 n. 241 prescrive per il completamento dei procedimenti amministrativi.

Sebbene l'ordinamento giuridico non sanzioni il decorso del termine con la decadenza dal potere di controllo, comunque il notevole ritardo nella verifica è suscettibile di integrare un palese vizio di legittimità dei provvedimenti adottati, che, intervenendo ad anno scolastico abbondantemente iniziato, non rispondono ad alcun interesse pubblico generale.

Diversamente opinando, si finirebbe con l'attribuire all'Amministrazione scolastica un potere sostanzialmente arbitrario a fronte di modalità di esercizio del tutto indefinite che lasciano il personale nominato, ancorché regolarmente assunto, in situazione di persistente incertezza sulla propria condizione lavorativa.

Né rileva la clausola contenuta nell'art. 8 del D.M. n. 640/2017, secondo la quale «*Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con*



riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione», che va sottoposta ad una lettura coordinata e sistematica con quanto disposto nel precedente art. 7.

Infatti se è vero che il controllo generale sui requisiti dei candidati inseriti in graduatoria può essere fatto in ogni momento, è altrettanto vero che tale verifica va inderogabilmente espletata all'atto del primo conferimento di incarico, e quindi entro un ragionevole lasso di tempo dalla nomina, stante la sostanziale differenza di *status* che distingue la posizione del candidato solo inserito in graduatoria da quella del candidato invece in turno di nomina.

Nella vicenda di cui è causa si è proceduto al depennamento e revoca dell'incarico a distanza di ben 6 mesi dalla stipula del contratto di lavoro, allorquando la posizione giuridica del ricorrente si era consolidata.

L'evidente ritardo nello svolgimento delle verifiche, pertanto, integra una chiara violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale, dal momento che si era ingenerata nel ricorrente una fondata e legittima aspettativa ad espletare l'incarico per l'intero anno scolastico.

Inopinatamente, invece, il servizio prestato a seguito dell'incarico, poi ingiustamente revocato, viene valutato soltanto a fini economici e non giuridici.

Sul punto, deve ritenersi essere stata erroneamente applicata la



clausola dettata dall'art. 7 c. 7 del D.M. n. 640/2017, a mente della quale «(...) *l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà (...) dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio*».

Come rilevato nei motivi di ricorso che precedono, infatti, il ricorrente non solo non ha mai compiuto alcuna dichiarazione mendace, ma era comunque in possesso dei requisiti di inserimento nella III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico (diploma di maturità classica) e aveva diritto al riconoscimento del lavoro svolto presso la scuola Babylandia.

Di talché la disposizione in parola non trova applicazione in quanto la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta nel periodo di validità del contratto.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. Gabriele Natale, rapp.to e difeso come in epigrafe, con esplicita riserva di aggiungere, variare e proporre nuovi motivi all'integrale conoscenza degli atti tutti o a seguito della produzione di documenti ignoti, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia:

1) condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge



del servizio espletato dal ricorrente sino al 2.4.2019 , a seguito della nomina quale collaboratore scolastico per l'a.s. 2018/2019 prima presso l'I.C. 1 Belluno e poi presso l'ITE P.F. Calvi, giusta incarico conferito con contratti di lavoro individuali sopra meglio indicati;

2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dall'Istituto capofila Liceo Statale G. Renier BELLUNO e valida per il triennio 2017-2020, nei profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera nel rispetto delle tabelle di valutazione approvate con D.M. 30.8.2017 n. 640;

3) conseguentemente, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'inserimento del ricorrente nella III fascia della graduatoria in parola per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico (CS) con punteggio di 16,30 o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima l'esclusione;

4) conseguentemente, ordinare e condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a ripristinare il punteggio in graduatoria come originariamente fissato attribuendo al ricorrente il punteggio originario di punti 8,30 per il profili professionali di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) o con il punteggio che risulterà di Giustizia, dichiarando illegittima la decurtazione di punti operata con il decreto di correzione della graduatoria;



5) in ogni caso, dichiarare la nullità, annullare e/o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ssmii ogni altro atto contrario, siccome illegittimo o irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore, ivi compresi, con elencazione esemplificativa ma non esaustiva:

- Decreto dirigenziale prot. n. 0001155 del 2.4.2019 con cui l'Istituto Comprensivo n. 1 decretava la decadenza del ricorrente dalle graduatorie di III fascia ATA per il profilo di collaboratore scolastico **(doc 1)**;
- decreto prot. 2132 del 5.6.2019 con cui il D.S. dell'I.C. n. 1 di Belluno rettificava il punteggio per i profili di AA e AT riducendolo a 7.10 punti ciascuno; **(doc. 2)**
- provvedimento del 2.4.2019 prot. 2728 con cui il D.S. dell'I.T.P. F. Calvi revocava il contratto prot. 7882 del 22.11.2018 riconoscendo il servizio prestato solo in via di fatto e non di diritto, e quindi avente valore economico e non giuridico, non potendo essere considerato per l'attribuzione di punteggio **(doc. 3)**;

6) dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione fino a quella della prevista cessazione (31.8.2019) accertando l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro condannando le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno del recesso al ripristino o fino a quello della scadenza del contratto non versata a causa dei provvedimenti illegittimi posti in essere in danno della resistente e in ogni caso anche a titolo di risarcimento del danno e indennità, che risulterà di Giustizia



oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate o, in quelle somme, maggiori o minori che risultassero di Giustizia;

7) ordinare che il servizio prestato fino alla risoluzione del contratto e quello che avrebbe dovuto essere svolto fino alla sua naturale conclusione (31.8.2019) sia considerato a tutti i fini sia giuridici che economici con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio espletato) ed economico derivante dal relativo trattamento retributivo;

8) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;

9) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i mezzi istruttori che si rendessero necessari, ed eventualmente a norma del comma 5 dell'art. 420 c.p.c.

Si chiede ordinarsi ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Ove ritenuto necessario, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

1) vero che il ricorrente Gabriele Natale ha prestato servizio quale collaboratore scolastico presso la scuola paritaria Babylandia di Caserta per i periodi 1°.9.2015 – 31.8.2016 e 1.9.2016 – 31.8.2017;



2) vero che nei periodi di servizio indicati al capo n. 1 il ricorrente ha lavorato nella scuola Babylandia di Caserta quale collaboratore scolastico occupandosi dell'accoglienza e sorveglianza degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, all'accoglienza del pubblico; alla pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; la vigilanza sugli alunni durante il pasto, della custodia e sorveglianza sui locali scolastici, e della collaborazione con i docenti.

Si indica a teste il sig.:

1) Filippo Buono c/o Scuola Babylandia via Guglielmo Marconi, 42 Caserta;

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- 1) Decreto dirigenziale prot. n. 0001155 del 2.4.2019;
- 2) decreto prot. 2132 del 5.6.2019;
- 3) provvedimento del 2.4.2019 prot. 2728;
- 4) Domanda graduatorie terza fascia triennio 2017-2019;
- 5) diploma ITS Geometri di Potenza;
- 6) attestato di qualifica professionale Schola Albiniani;
- 7) graduatoria ATA III fascia;
- 8) nota Dirigente Scolastico IC 1 Belluno il 20.9.2018
- 9) contratto di lavoro prot. 2762 del 20.9.2018;
- 10) contratto di lavoro prot. 7882 del 22.11.2018;
- 11) avviso avvio procedimento 30.3.2019 prot. 0001131;
- 12) nota prot. 4869 del 14.3.2019 A.T. Caserta;
- 13) richiesta di revoca in autotutela



- 14) riscontro richiesta revoca in autotutela prot. 2130 del 5.6.2019
 - 15) D.M. 30 agosto 2017 n. 640
 - 16) richiesta di accesso agli atti del 9.5.2019
 - 17) Sequenza contrattuale per il personale ATA del 25.7.2008;
 - 18) accoglimento ricorso in autotutela 22.2.2019
 - 19) certificato di servizio Babylandia s.r.l. del 2.9.2017 e decreto parità
 - 20) verbale di transazione e conciliazione del 2.9.2017;
 - 21) pec del 21.2.2019;
 - 22) F24 versamento contributivo;
- Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile e sconta un C.U. di Euro 259,00

Salvis Juribus

Napoli, 15.7.2019

Avv. Luigi Torrese

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 150 e ss. CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Veneto in cui la ricorrente risulta inserita, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso (cfr. graduatoria aventi diritto **doc. 7)** si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli



eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso quanto:

quanto ai controinteressati

soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Veneto in cui la ricorrente risulta inserita, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Veneto o a modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito e che vorrà indicare ex art. 150 e ss. c.p.c. e di ordinare detta pubblicazione a carico della P.A. resistente.

Napoli, 15.7.2019

Avv. Luigi Torrese

